

(925) Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferranti ed altri, Costa)

G3.0.200 (già em. 3.0.200)

CALIENDO, D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 925,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 3.0.200 in materia di depenalizzazione del reato di detenzione di medicinali guasti e imperfetti.

(*) Accolto dal Governo

3.0.200

CALIENDO, D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI

Ritirato e trasformato nell'odg G3.0.200

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Trasformazione di reati in illeciti amministrativi)

1. All'articolo 443 del codice penale le parole: "detiene per il commercio," sono soppresse.

2. Il terzo comma dell'articolo 123 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 443 del codice penale, la detenzione di medicinali scaduti in farmacia, qualora risultino guasti o imperfetti, è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro ad 1.500 euro"».